

# Le fusioni inverse tra principi contabili internazionali ed abuso del diritto

di Stefano Salvadeo (\*) e Emanuele Pucci (\*\*)

Si riportano alcune considerazioni in merito al trattamento delle fusioni inverse nell'ambito dei principi contabili internazionali fornendo anche alcuni spunti di riflessione con riferimento alla normativa sull'abuso del diritto.

## Premessa

Nel presente intervento si analizzano le regole di contabilizzazione delle fusioni inverse nei principi contabili internazionali (IAS - IFRS) che sono applicati in Italia dal 2005.

In Italia, in virtù del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, l'applicazione degli IAS - IFRS ha comportato un mutamento della filosofia di redazione del bilancio come, ad esempio, nell'ambito delle operazioni straordinarie, regolate dall'IFRS 3 - Aggregazioni aziendali (*business combinations*). Il citato principio detta le regole contabili applicabili a scenari non ricorrenti nella gestione dell'impresa, adottando presupposti applicativi che ne impediscono la perfetta sovrapposizione con le predette operazioni identificate dall'ordinamento interno, quali il conferimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione di società.

Dopo aver illustrato le regole applicative dell'IFRS 3 e la sua applicazione alle fusioni inverse verranno espone alcune considerazioni in merito alle valutazioni che sarebbe opportuno effettuare al fine di evitare future contestazioni mosse dall'Agenzia delle entrate sulla base della normativa sull'abuso del diritto.

## Le regole di contabilizzazione delle business combinations

Come anticipato nel precedente paragrafo, il concetto di *business combinations* non coincide perfettamente con il concetto di

operazioni considerate nella prassi nazionale di natura non ricorrente, in quanto dirette al riassetto strutturale dell'impresa, dal momento che il principio internazionale richiede, come presupposto essenziale per l'applicazione delle regole in esso contemplate, che l'operazione riguardi un'"attività aziendale", e sia realizzata tra due soggetti ("acquisita" ed "acquirente") e produca come risultato il trasferimento del controllo in capo all'acquirente (1). Sono conseguentemente escluse dall'ambito applicativo dell'IFRS 3 tutte le operazioni classificabili come di riorganizzazione interna dei gruppi, in quanto non comportano un sostanziale cambiamento dei soggetti

### Note:

(\*) *Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, in Milano*  
 (\*\*) *Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, in Milano*  
 (1) Nell'IFRS 3, Appendice A - Definizione dei termini - si adottano le seguenti definizioni: "Acquisita L'attività aziendale di cui l'acquirente acquisisce il controllo in una aggregazione aziendale". "Acquirente L'entità che acquisisce il controllo dell'acquisita". "Aggregazione aziendale Una operazione o altro evento in cui un acquirente acquisisce il controllo di una o più attività aziendali. Anche le operazioni talvolta denominate 'fusioni effettive' o 'fusioni tra pari' sono aggregazioni aziendali nel senso in cui questo termine è utilizzato nel presente IFRS". Si precisa che con il termine "attività aziendale" si intende "un insieme integrato di attività e beni che può essere condotto e gestito allo scopo di assicurare un rendimento, sotto forma di dividendi, di minori costi o di altri benefici economici direttamente agli investitori o ad altri soci, membri o partecipanti". Si noti come il concetto di "attività aziendale" risulti riconducibile a quello di azienda, di cui all'art. 2555 del Codice civile, identificato come il complesso di beni gestiti dall'imprenditore al fine di esercitare un'attività di impresa.

controllanti, come, parimenti, le trasformazioni, le liquidazioni e quelle operazioni che riguardano beni che non configurano un'attività aziendale" come, ad esempio, la scissione del patrimonio immobiliare.

Le modalità in base alle quali il trasferimento del controllo può avvenire (2) possono essere il pagamento di un corrispettivo per contanti, il conferimento in natura, lo scambio di partecipazioni l'accollo di passività dell'acquisita, il venir meno di diritti di veto minoritari che impedivano al detentore della maggioranza dei diritti di voto di conseguire il controllo o accordi contrattuali che permettono il trasferimento del controllo senza lo scambio di un corrispettivo (3).

Per quanto riguarda le regole di rilevazione dell'operazione si applica *acquisition method* - "metodo dell'acquisizione" in base al quale il redattore del bilancio, oltre ad individuare l'acquirente, deve determinare i seguenti elementi:

- la data dell'acquisizione;
- le attività e passività acquisite unitamente alle quote di minoranza;
- l'avviamento od il provento correlato al fatto che trattasi di un'operazione vantaggiosa (4).

Passando ad analizzare la figura dell'acquirente, cioè il soggetto che consegue il controllo, ci si deve rifare allo IAS 27 - Bilancio consolidato - in base al quale "un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità" (5). I concetti principali di tale definizione sono (6): i) il "potere" ovvero la disponibilità di validi diritti che conferiscono la capacità attuale di dirigere le "attività rilevanti" ossia le attività che incidono in maniera significativa sui rendimenti dell'entità oggetto di investimento; ii) i "diritti" su cui si basa il "potere" o, in altri termini, i diritti di voto e di nominare le persone chiave o gli accordi contrattuali correlati; iii) i "rendimenti" intesi come dividendi, compensi ritraibili dall'erogazione dei servizi, le tasse e l'esposizione alle perdite, gli interessi ritraibili dalle attività e passività della partecipata all'atto della sua liquidazione, i benefici fiscali, l'accesso futuro alla liquidità di un investitore sulla base del suo coinvolgimento

in una partecipata e in rendimenti non disponibili per altri investitore come, ad esempio, le sinergie.

In altri termini si può ipotizzare che chi detiene il controllo possa influenzare le scelte fondamentali, riguardanti la gestione finanziaria e operativa dell'impresa acquisita, al fine di ottenerne i correlati benefici economici il cui ammontare è strettamente correlato alla validità delle scelte gestionali adottate.

Qualora le indicazioni dello IAS 27 non dovessero essere sufficienti ci si potrà rifare alla guida applicativa dell'IFRS 3 nella quale si chiede di verificare i seguenti elementi: i) il soggetto che effettua l'esborso monetario; ii) il soggetto che emette le azioni o quote, come nel caso della fusione per incorporazione; iii) il soggetto che ottiene la direzione aziendale; iv) il soggetto che presenta il maggior valore aziendale dopo l'operazione (7).

Alla luce di quanto precede si può affermare, l'eventuale presenza di accordi di voto, clausole statutarie o leggi speciali, volte a garantire la funzione pubblica di certe aziende, e, quindi, ad influenzarne le attività rilevanti e i rendimenti, può comportare una tale delimitazione del potere delle parti da giungere alla conclusione che una minoranza organizzata detiene il controllo della società, in quanto è in grado di influenzarne le "attività rilevanti" o dispone di diritti di veto che comportano, necessariamente, un controllo congiunto. A tal proposito si può portare come esempio la normativa delle società a responsabilità limitata la quale prevede che le parti possano stabilire nello statuto di attribuire ai singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società come, ad esempio, il diritto di essere amministratore per tutto il tempo in cui si è soci o il potere di nominare i componenti dell'organo amministrativo, la sua maggioranza o il

#### Note:

(2) A tal proposito si veda l'IFRS 3, Appendice B - Guida operativa - Identificazione di una aggregazione aziendale (applicazione del paragrafo 3), par. B5.

(3) Si veda l'IFRS 3, par. 43 Aggregazione aziendale realizzata senza trasferimento di corrispettivo.

(4) Cfr. IFRS 3, par. 4.

(5) Cfr. IFRS 10 - Appendice A - Definizione dei termini.

(6) Cfr. IFRS 10 - par. 5 ss.

(7) Cfr. IFRS 3 - Appendice B. Guida operativa. Par. B15.

consigliere il cui voto risulta decisivo, in caso di parità.

Alla luce delle precedenti considerazioni emerge che la nozione di controlli dei principi contabili internazionali è ricompresa solo parzialmente nella nozione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile (8) in quanto una nozione di controllo circoscritta a vincoli contrattuali ed azionari risulta riduttiva dal momento che non considera le singole circostanze. Si pensi, ad esempio, al caso in cui in una società (Beta) vi siano due soci al 50% (A e B) e che la produzione della società sia basata su tecnologia di proprietà di una società (Alfa) controllata al 100% da uno dei soci (B) il quale ha anche strette relazioni con i clienti di Beta. Inoltre Beta paga ad Alfa delle *royalties* per lo sfruttamento della sua tecnologia, in quanto non potrebbe operare senza di essa, e le sue politiche commerciali sono indirettamente condizionate da Alfa e B (es. la decisione se fare un'offerta ad un potenziale cliente è condizionata da B). In tale ipotesi, sulla base delle circostanze di fatto, è possibile affermare che B esercita il controllo su Beta in quanto ha il potere di influenzare le "attività rilevanti" e i "rendimenti variabili" di Beta.

Passando ad analizzare il concetto di "data di acquisizione" si tratta del momento in cui l'acquirente ottiene effettivamente il controllo dell'acquisita. Tale passaggio si verifica generalmente quando l'acquirente trasferisce il corrispettivo, acquisisce le attività e assume le passività dell'acquisita o, in altri termini, la data di conclusione del contratto (9). Può accadere anche che in base ai fatti e alle circostanze pertinenti la "data di acquisizione" sia anteriore o posteriore alla conclusione del contratto.

Si pensi all'ipotesi in cui siano stati previsti di diritti di veto delle minoranze o clausole che prevedono come presupposto del pagamento del corrispettivo il rinnovo dell'organo amministrativo, al fine di rendere effettivo il trasferimento del controllo. Tali previsioni possono determinare la posticipazione o l'anticipazione del perfezionamento del trasferimento del controllo.

Le eventuali clausole in base alle quali sono possibili rettifiche del prezzo di cessione al variare di determinati parametri gestionali, in assenza di altri vincoli, non determinano un differimento del trasferimento del controllo

e del momento in cui si perfeziona la *business combination*.

Un ulteriore elemento da considerare sono le regole contabili adottate dall'IFRS 3 in base alla quali l'avviamento, le attività e le passività assunte identificabili, che sono parte dello scambio (10), devono essere rilevate separatamente alla data di acquisizione al *fair value*, sempreché risultino soddisfatte le condizioni contenute nel "The Conceptual Framework for Financial Reporting" (11). Nel citato documento è stato previsto che le attività siano rilevate se è probabile che genereranno benefici economici futuri per l'impresa mentre, per le passività, deve sorgere a carico dell'impresa un'obbligazione ad un adempimento futuro.

Le regole dettate per le *business combination* prevedono che possano essere rilevate anche le attività, passività e passività potenziali, che non avevano trovato evidenza nel bilancio dell'acquisito, come può avvenire per un'attività immateriale originata internamente ed in relazione alla quale, alla data di acquisizione, sono soddisfatte le condizioni previste dallo IAS 38 - Attività immateriali - (autonoma identificabilità, controllo dell'attività e attesa di ottenere futuri benefici economici).

#### Note:

(8) Nel Codice civile si fa riferimento al controllo correlato alla detenzione della maggioranza dei diritti di voto, a quello derivante dalla possibilità di esercitare un'influenza dominante e a quello derivante da particolari vincoli contrattuali.

(9) Cfr. IFRS 3, par. 8 ss.

(10) Cfr. IFRS 3, par. 11 ss.

(11) Si riporta quanto previsto dal "The Conceptual Framework for Financial Reporting" con riferimento all'iscrizione delle attività e delle passività: "An asset is recognised in the balance sheet when it is probable that the future economic benefits will flow to the entity and the asset has a cost or value that can be measured reliably".

"A liability is recognised in the balance sheet when it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will result from the settlement of a present obligation and the amount at which the settlement will take place can be measured reliably. In practice, obligations under contracts that are equally proportionately unperformed (for example, liabilities for inventory ordered but not yet received) are generally not recognised as liabilities in the financial statements. However, such obligations may meet the definition of liabilities and, provided the recognition criteria are met in the particular circumstances, may qualify for recognition. In such circumstances, recognition of liabilities entails recognition of related assets or expenses".

Naturalmente tale processo avrà ad oggetto unicamente le attività e passività appartenenti al complesso produttivo scambiato, separandole dalle transazioni e dagli accordi a vantaggio dell'acquirente, della società risultante dall'operazione o dell'acquisita che, non facendo parte della *business combination*, devono essere trattati secondo le regole specifiche degli altri IAS - IFRS. A titolo esemplificativo si può citare un accordo che preveda il pagamento al *management* dell'acquisita di una buona uscita al fine di favorirne le dimissioni o un patto di non concorrenza o la previsione di premi per gli agenti al fine di assicurarne la fedeltà.

Ogni elemento rilevato in bilancio deve, infine, essere classificato e designato secondo le specifiche condizioni contrattuali ed economiche, le prassi operative e contabili e le altre condizioni presenti al momento dell'acquisizione, allo scopo di determinare il corretto principio contabile applicabile alle singole voci e la loro corretta valorizzazione.

Gli eventuali oneri connessi ai programmi di ristrutturazione aziendale dell'acquirente, non avendo i requisiti per essere considerati come una passività alla data dell'acquisizione, in quanto non sussiste un'obbligazione che imponga il loro sostenimento, dovranno essere rilevati nel bilancio successivo all'aggregazione.

Passando a considerare le regole di rilevazione della quota di patrimonio di pertinenza della minoranza, si segnala che, secondo quanto previsto dall'IFRS 3 (12), la stessa deve essere valutata o al medesimo *fair value* adottato per quanto di spettanza dell'acquirente o come quota proporzionale della totalità delle attività nette identificabili dell'acquisita. La misurazione del citato valore può essere effettuato facendo riferimento alle quotazioni di mercato, se il titolo è negoziato in mercato regolamentati, o, in mancanza, a valori stimati in base a tecniche di valutazione alternative (13).

Nel bilancio dell'acquirente deve, infine essere rilevato l'avviamento il quale risulta dalla differenza tra i seguenti elementi:

- a) la somma del:
- corrispettivo trasferito valutato secondo quanto previsto dall'IFRS 3 il quale, generalmente, richiede l'utilizzo

del *fair value* alla data dell'acquisizione;

- ammontare delle quote di minoranza dell'acquisito valutate in base alle regole dell'IFRS 3.

Si segnala che nel caso di un'acquisizione avvenuta in diverse fasi (*step acquisition*) si deve considerare anche il *fair value* alla data di acquisizione delle partecipazioni non di controllo precedentemente detenute dall'acquirente;

- b) il valore alla data di acquisizione della differenza tra le attività identificabili e le passività assunte valutate secondo l'IFRS 3.

Qualora la struttura dell'operazione preveda unicamente lo scambio di titoli partecipativi, il *fair value* del patrimonio netto dell'acquisito alla data di acquisto può essere più attendibilmente stimabile di quello dell'acquirente e, in tal caso, l'acquirente dovrà stimare il *goodwill* utilizzando il primo valore.

Con specifico riferimento al corrispettivo trasferito si osserva che deve essere stimato mediante la somma dei *fair value* alla data di acquisizione delle attività, passività e strumenti partecipativi emessi dall'acquirente, imputando l'utile o la perdita connessa all'operazione a conto economico.

È possibile che nell'accordo siano previste clausole, in funzione delle quali il prezzo può variare per il verificarsi di eventi futuri. Conseguentemente la parte variabile del corrispettivo deve essere valutata dall'acquirente al suo *fair value*, alla data di acquisto, come parte di quanto pattuito e trasferito per l'acquisizione, e contabilizzato come una passività. In contropartita viene rilevata un'attività in relazione all'eventuale diritto alla restituzione di parte di quanto corrisposto.

La realizzazione di una *business combination* implica l'acquisizione dei servizi di professionisti, consulenti ed intermediari e il sostenimento di costi per la registrazione e l'emissione di titoli di debito e di capitale. I citati costi devono essere imputati al conto economico del periodo amministrativo nel quale sono stati sostenuti.

**Note:**

(12) Cfr. IFRS 3, par. 19.

(13) Cfr. IFRS 3, Appendice B, par. B44.

Risultano trattabili in modo diverso unicamente i costi di emissione dei titoli di debito e di capitale, cui sono applicate le regole stabilite per gli strumenti finanziari degli IAS 32 - Strumenti finanziari: esposizione e informazioni integrative - e IAS 39 - Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.

### Le acquisizioni inverse e le fusioni inverse nell'IFRS 3

Al fine di illustrare il trattamento contabile previsto dall'IFRS 3 per le fusioni inverse si ritiene opportuno iniziare da un esempio. Si ipotizzi che Alfa S.r.l. detenga una partecipazione del 100% nella società A S.p.A. la quale, a sua volta, detiene una partecipazione del 30% in B S.p.A. mentre il 70% di B S.p.A. è di proprietà di C S.r.l. A seguito degli accordi intervenuti si decide di incorporare A S.p.A. in B S.p.A. al fine di integrare le strutture produttive e sfruttare le sinergie che si possono creare. A seguito dell'operazione Alfa S.r.l. deterrà il 60% di B S.p.A. *post* fusione mentre il restante 40% è riconducibile al socio C S.r.l. Alfa S.r.l. è identificabile come il soggetto che acquisisce il controllo.

Secondo quanto previsto dall'IFRS 3 l'operazione descritta, inquadrabile tra le fusioni inverse sotto il profilo del Codice civile, rientra tra le acquisizioni inverse nelle quali l'"acquirente giuridico" (B S.p.A.) o l'entità che acquisisce le attività aziendali, a fronte dell'emissione dei titoli partecipativi a favore dei soci dell'acquisita giuridica (Alfa S.r.l.), è l'"acquisita contabile".

A tale tipologia di operazioni si applicano tutti i principi di rilevazione e valutazione in precedenza illustrati per le operazioni dirette tenendo presente che per tali fattispecie sono previste regole particolari riguardanti la valutazione al *fair value* del corrispettivo trasferito per l'acquisizione del controllo.

Con riferimento alla valutazione del corrispettivo si osserva preliminarmente che quando lo stesso è rappresentato da una partecipazione emessa a fronte dell'operazione, il suo valore è rappresentato dal *fair value* della partecipazione stessa. La peculiarità delle acquisizioni inverse è rappresentata dal fatto che l'acquirente contabile non emette titoli a favore dell'acquisita contabile (B S.p.A.).

In base a quanto previsto dall'IFRS 3 (14) qualora si verifichi un'acquisizione inversa il *fair value* del corrispettivo trasferito dall'acquirente contabile è pari al *fair value* delle partecipazioni che l'acquirente contabile avrebbe emesso a favore dell'acquisita contabile se fosse stato anche acquirente giuridico.

In altri termini il *fair value* della partecipazione ricevuta da C S.r.l. sarà pari al valore della partecipazione che avrebbe ricevuto C S.r.l. se B Spa fosse stata incorporata in A S.p.A. in quanto, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, la rappresentazione contabile della fusione inversa deve essere la medesima indipendentemente dalla forma con la quale viene realizzata.

Conseguentemente le attività e passività dell'acquisita giuridica (A S.p.A.) sono rilevate e valutate al valore contabile *ante* aggregazione mentre a quelle dell'acquirente giuridica (B S.p.A.) si applicano le regole previste dall'IFRS 3. Questo implica che anche l'avviamento sarà calcolato come se si fosse trattato di una fusione diretta anziché di un'incorporazione inversa.

Da quanto precede si può ricavare come le regole contabile internazionale riqualifichino in modo radicale l'operazione straordinaria rispetto al dato giuridico in quanto i modelli contabili di riferimento si basano sul presupposto che il bilancio dell'entità risultante dall'operazione straordinaria debba rappresentare la prosecuzione del bilancio dell'entità acquisita e non, come dovrebbe essere in base alla veste giuridica, del bilancio dell'entità acquirente.

Infatti "la *ratio* che è alla base delle soluzioni proposte da questi principi contabili è la stessa: in alcune circostanze, il bilancio informa meglio i suoi lettori se i valori che contiene sono determinati muovendo dall'assunto che il soggetto che sopravvive è quello acquisito (che può anche cessare di esistere sotto il piano giuridico), perché - di fatto - è questo il protagonista dell'operazione e il controllo dell'entità che risulta dall'operazione

#### Nota:

(14) Si veda in proposito il par. B20 dell' Appendice B.

rimane nell'ambito della sua compagine sociale" (15).

### Considerazioni sull'abuso del diritto

Dopo aver illustrato le particolarità delle acquisizioni inverse sembra opportuno fare alcune considerazioni in merito all'applicazione della normativa antielusiva alle operazioni straordinarie.

In particolare si ricorda che con l'art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 è stato introdotto nello "Statuto dei diritti dei contribuenti" l'art. 10-*bis* con il quale il legislatore ha disciplinato "l'abuso del diritto", ne ha unificato la nozione con quella di elusione e ha codificato entrambi i concetti quali principi generali applicabili in ambito tributario. Infatti l'inserimento della citata disciplina nello "Statuto dei diritti dei contribuenti" rende la disciplina di carattere generale applicabile sia alle imposte dirette, finora disciplinate dall'art. 37-*bis* del D.P.R. n. 600/1973, ora abrogato, e alle indirette.

In particolare i commi da 1 a 3 dell'art. 10-*bis* delineano i tratti fondamentali dell'abuso del diritto il quale è configurabile in presenza di una o più operazioni che, pur nel rispetto formale della normativa fiscale, sono prive di sostanza economica e consentono al contribuente di realizzare essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Questi ultimi, in base al comma 2, si verificano quando i benefici, anche non immediati, sono conseguiti in contrasto con le finalità delle norme e con i principi dell'ordinamento tributario. In altri termini l'abuso è un comportamento contrario alle regole di condotta improntate alla buona fede che il contribuente tiene a danno dello Stato per raggiungere finalità estranee a quelle che lo Stato protegge con la disciplina del rapporto di imposta (16).

Il comma 3 del citato articolo stabilisce che "non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente". Per quanto riguarda le "valide ragioni extrafiscali, non marginali" nella relazione illustrativa è stata precisato che sussisterebbero unicamente qualora l'operazione non sarebbe stata posta in essere in loro assenza.

A tal proposito si può ritenere che sia la mancanza di sostanza economica dell'operazione a far conseguire un vantaggio indebito e, conseguentemente, il perseguimento di una finalità di miglioramento organizzativo dell'impresa non dovrebbe essere considerata elusiva. Quindi le finalità strategiche ed imprenditoriali volte alla riorganizzazione aziendale, l'integrazione tra società diverse per ottenere una concentrazione che permetta di raggiungere livelli dimensionali che aumentano la competitività sul mercato e/o favoriscono il passaggio generazionale, la concentrazione tra società produttrice e immobiliare di famiglia, volta ad incrementare le garanzie per le banche, possono rappresentare valide ragioni economiche idonee ad evitare che possa essere contestato l'abuso del diritto.

L'elemento fondamentale che il più delle volte non viene considerato è che la difesa contro una contestazione da parte dell'Agenzia delle entrate deve essere preparata nel momento in cui si progetta l'operazione e non nel momento in cui viene verbalizzata in un PVC o scritta in un avviso di accertamento.

In particolare la sostanza economica dell'operazione e il fatto che con essa non si persegue l'essenziale obiettivo del vantaggio fiscale deve emergere dai verbali assembleari e del consiglio di amministrazione, dalle relazioni accompagnatorie, dagli scambi di corrispondenza i quali dovrebbero documentare le ragioni riorganizzative o di concentrazione dell'attività. In una fusione inversa devono essere redatti con particolare attenzione la relazione accompagnatoria degli amministratori al progetto di fusione, di cui all'art. 2501-*quinquies* del Codice civile, nella quale viene giustificata l'operazione sotto il profilo giuridico ed economico. Qualora tale documento non sia necessario può essere utile inserire le giustificazioni dell'operazione nel verbale del consiglio di amministrazione che approva il progetto di fusione o illustrarle in modo

#### Note:

(15) Cfr. A. Sura, "Reverse acquisitions e fusioni inverse: la disciplina contabile alla prova del principio di prevalenza della sostanza sulla forma", in *La gestione straordinaria delle imprese*, n. 3/2016.

(16) Cfr. S. Romano, "Abuso del diritto", in *Enc. Dir.*, I, Milano, 1958.

adeguato nel verbale dell'assemblea straordinaria di approvazione del progetto di fusione. Ritornando all'esempio in cui B Spa incorpora A Spa e il controllo di B Spa passa da C S.r.l. a Alfa S.r.l., la finalità imprenditoriale potrebbe essere rappresentata, ad esempio, dal fatto che l'operazione così strutturata è stata richiesta dalle banche finanziatrici le quali, di fronte all'impossibilità di C S.r.l. di far fronte agli impegni finanziari connessi all'indebitamento di B S.p.A., richiedono, per continuare a sostenere lo sviluppo dell'azienda e per il rinnovo dei fidi, un maggior impegno di A S.p.A. e, conseguentemente, di Alfa S.r.l., suggerendo la struttura dell'operazione.

## Conclusione

Come evidenziato nel contributo i principi contabili internazionali impongono regole conta-

bili per la rappresentazione delle fusioni inverse che privilegiano i profili sostanziali indipendentemente dalla veste giuridica che gli operatori hanno dato all'operazione. Inoltre assume particolare rilevanza una corretta documentazione delle ragioni dell'operazione al fine di prevenire eventuali contestazioni da parte dell'Agenzia delle entrate.

### Per approfondimenti

#### Di altri autori vedi anche...

- S. Salvadeo - E. Pucci, "Un esempio pratico di fusione inversa e le implicazioni ai fini ACE", in *Amministrazione & Finanza*, n. 10/2016.
- S. Salvadeo - E. Pucci, "Le fusioni inverse: rapporti con le acquisizioni con indebitamento e il consolidato fiscale", in questa *Rivista*, n. 10/2016.
- C. Mezzabotta, "IFRS 3: che cos'è il 'full goodwill'?", in questa *Rivista*, n. 10/2010.

## LIBRI

# RENDICONTO FINANZIARIO

di F. Lenoci, E. Rocca

Ipsa Editore, 2016, pagg. 350, € 45,00

Con l'approvazione in via definitiva del D.Lgs. n. 139/2015 di attuazione della Direttiva 2013/34/UE, il rendiconto finanziario è diventato obbligatorio a partire dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2016.

Il rendiconto finanziario è uno strumento assolutamente necessario per il controllo finanziario, indispensabile per conoscere come si è finanziata l'impresa, se le risorse finanziarie sono investite ed utilizzate in modo ottimale, qual è il fabbisogno finanziario in relazione all'attività presente e futura dell'impresa, quali sono le fonti di finanziamento più convenienti.

Il libro è idealmente diviso in quattro parti:

- la prima parte illustra la disciplina e le tecniche di redazione del rendiconto finanziario vigenti a livello internazionale (US GAAP e IAS/IFRS) adottate dalle imprese del nostro Paese (non quotate in Borsa e quotate);
- la seconda parte, fornisce una metodologia ragionata per la predisposizione del rendiconto finanziario individua-

le e consolidato ai sensi dell'OIC 10;

- la terza parte, concerne l'utilizzo del rendiconto finanziario a fini gestionali;
- la quarta parte mostra, con riguardo a 5 casi reali, come le informazioni finanziarie vengono utilizzate dalle banche ai fini della valutazione del merito creditizio.

### IL CD-ROM

Completa il libro l'allegato CD che, con riferimento all'OIC 10, consente di:

- predisporre lo stato patrimoniale riclassificato;
- predisporre il conto economico riclassificato;
- inserire e raccordare le rettifiche patrimoniali, reddituali e finanziarie;
- ottenere il rendiconto finanziario

### Per ulteriori informazioni o per l'acquisto:

- **Servizio Informazioni Commerciali Ipsa**  
Tel. 02.82476794 - fax 02.82476403
- **Agenzie Ipsa di zona**  
([www.ipsoa.it/agenzie](http://www.ipsoa.it/agenzie))
- **[www.shopwki.it](http://www.shopwki.it)**

